

Prot. n. 228_2012

Roma, 28 settembre 2012

Al **Ministro per la Pubblica Amministrazione
e la Semplificazione**
Dott. Filippo PATRONI GRIFFI

APPELLO DEI FUNZIONARI DELLO STATO AL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Siamo Funzionari dello Stato dipendenti rispettivamente del Ministero:

- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE;
- MINISTERO DEI BENI CULTURALI E ATTIVITA' CULTURALI;
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO;
- MINISTERO DELLA DIFESA;
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE;
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI;
- MINISTERO DELL'INTERNO;
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA;
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI;
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI;
- MINISTERO DELLA SALUTE.

Inoltre dipendenti rispettivamente della :

- CORTE DEI CONTI;
- AVVOCATURA DELLO STATO;

- TAR.

Infine dipendenti rispettivamente del:

- INPS;
- INAIL;
- INPDAP.

Siamo laureati e/o specializzati ed esperti, rappresentiamo le Alte Professionalità dello Stato, lavoriamo con competenza ed alto senso del dovere tutti i giorni e nonostante le carenze di mezzi, strumenti e personale riusciamo a far camminare la “macchina dello Stato”!

Rivolgiamo un appello al Ministro Patroni Griffi, affinché perori la nostra causa e si faccia promotore di una legge che preveda quanto contenuto nella legge n. 135/12, che ha stabilito la regola che i Dirigenti Pubblici, che verranno tagliati, saranno rimpiazzati dai Quadri.

Infatti l’art.23-quinques della legge di conversione prevede :

**Articolo 23-quinques - Riduzione delle dotazioni organiche e riordino delle strutture del
Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali**

(Decreto-legge n. 95/12 come convertito dalla legge n. 135, 7 agosto 2012)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e le Agenzie fiscali provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

a) ad apportare, entro il 31 ottobre 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura:

1) per il Ministero, non inferiore al 20 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011;

2) per le Agenzie fiscali, tale che il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente sia non superiore ad 1 su 40 ed il rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale sia non superiore ad 1 su 20 per l'Agenzia delle entrate e ad 1 su 15 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per assicurare la funzionalità dell'assetto operativo conseguente alla riduzione dell'organico dirigenziale delle Agenzie fiscali, possono essere previste posizioni organizzative di livello non dirigenziale, in numero comunque non superiore ai posti dirigenziali coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto ed effettivamente soppressi, e in ogni caso non oltre 380 unità complessive, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle posizioni dirigenziali, detratta una quota non inferiore al 20 per cento, e in ogni caso in misura non superiore a 13,8 milioni di euro, da affidare a personale della terza area che abbia maturato almeno cinque anni di esperienza professionale nell'area stessa; l'attribuzione di tali posizioni è disposta secondo criteri di valorizzazione delle capacità e del merito sulla base di apposite procedure selettive; al personale che ricopre tali posizioni sono attribuite un'indennità di posizione, graduata secondo il livello di responsabilità ricoperto, e un'indennità di risultato, in misura complessivamente non superiore al 50 per cento del trattamento economico attualmente corrisposto al dirigente di seconda fascia di livello retributivo più basso, con esclusione della retribuzione di risultato; l'indennità di risultato, corrisposta a seguito di valutazione annuale positiva dell'incarico svolto, è determinata in misura non superiore al 20 per cento della indennità di posizione attribuita; in relazione alla corresponsione dell'indennità di posizione non sono più erogati i compensi per lavoro straordinario, nonché tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a carico del fondo, esclusa l'indennità di agenzia; il fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente è corrispondentemente ridotto in proporzione ai posti dirigenziali coperti e effettivamente soppressi ai sensi del presente articolo;

Questa è la legittima richiesta, che rivolgono tutti i Funzionari dello Stato, orfani della Vicedirigenza, per ottenere un giusto riconoscimento per le attività svolte e che dovranno svolgere nel prossimo futuro, in sostituzione dei Dirigenti, alla luce della riduzione delle dotazioni organiche del 20% dei Dirigenti.

Distinti ossequi.

FIRMA
